PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 7 - numero 1279 di martedì 05 luglio 2005

Codice del consumo: ancora un rinvio

Il Consiglio dei Ministri rimanda l'esame del provvedimento. Luci ed ombre.

Pubblicità

Nulla di fatto per il Codice delle disposizioni in materia di tutela dei consumatori, all'ordine del giorno nel Consiglio dei ministri del 1° luglio 2005 per l'approvazione definitiva. L'esame del provvedimento è stato rinviato, a data da destinarsi, per approfondimenti.

L'iter legislativo, che dura da quasi due anni, è lontano dal compiersi. Alla vigilia della mancata approvazione, l'associazione dei consumatori Altroconsumo aveva messo in luce le opportunità offerte dal provvedimento, ma anche i problemi rimasti aperti.
Il decreto raccoglie armonizza leggi, decreti e regolamenti che nell'arco di oltre un decennio hanno introdotto in Italia i principali diritti dei consumatori, in particolare a seguito di obblighi derivanti da direttive europee.

Tra le novità introdotte, ad esempio, viene unificato e allungato a dieci giorni lavorativi il termine per il diritto di recesso dei consumatori in tutti i contratti a domicilio, per strada, sul luogo di lavoro, via TV, telefono ed internet (attualmente in alcuni casi il termine era di sette giorni).
Nel credito al consumo, aumentano le possibilità del consumatore di non pagare più le rate del finanziamento in caso di acquisto di prodotto difettoso.

Tra le carenze rilevate nel provvedimento da Altroconsumo si segnalava invece la mancata introduzione di limiti più rigorosi alla pubblicità televisiva rivolta ai bambini.
"Nei viaggi organizzati - afferma Altroconsumo - resta, assurdamente, privo della tutela del fondo di garanzia per chi si rivolge, in perfetta buona fede, ad un tour operator o agenzia viaggi irregolare o "abusiva", cioè proprio coloro che ne avrebbero maggiormente bisogno."
Con il nuovo codice, inoltre "potranno essere valide, anziché automaticamente vessatorie come avviene ora, le clausole arbitrali contenute nei contratti dei consumatori, che impediscono di rivolgersi al giudice ordinario in caso di controversia."
